



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARINARO	Presidente
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 26/09/2022

FATTO

1) Con ricorso presentato il 6.4.2022, la ricorrente, nell'espone quando di seguito riportato, allega di essere intestataria dei seguenti Buoni Postali Fruttiferi (BPF): n. [***027], serie "OP/QP", del valore di Lire 5.000.000, sottoscritto il 2.1.1990 e riscosso in data 12. 2.2021; n. [***1.953], serie "P/QP", del valore di Lire 1.000.000, sottoscritto il 7.3.1987 e riscosso in data 14.11.2017; n. [***1.952], serie "P/QP", del valore di Lire 1.000.000, sottoscritto il 7.3.1987 e riscosso in data 14.11.2017; n. [***3151], serie "P/QP", del valore di Lire 1.000.000, sottoscritto il 7.11.1986 e riscosso in data 14.11.2017.

Sul retro di tali BPF erano stampati dei tassi d'interessi, accanto alla tabella che riportava gli importi in lire per i primi vent'anni di validità degli stessi, del tutto differenti da quelli di seguito applicati in sede di rimborso degli stessi.

In particolare su quasi tutti i titoli in questione, sulla parte frontale era presente ab origine l'indicazione della serie "P", nonché un timbro successivo che "parrebbe" indicare la serie "Q/P", il BPF n. [***027] era invece emesso su un modulo cartaceo della serie "O". Sul retro degli stessi era inoltre apposto un'ulteriore timbro, ritenuto però praticamente illeggibile, che modificava i tassi d'interesse e indicava quale serie di appartenenza dei



BPF la serie "Q/P", ciò salvo che per il buono n. [***027] ove erano invece presenti due timbri modificativi indicanti tassi e riferimenti due serie differenti.

Tali timbri erano presumibilmente intesi a modificare le condizioni economiche legate al primo ventennio di validità dei BPF, fermo restando che le nuove indicazioni erano per lo più illeggibili, senza nulla indicare comunque relativamente agli importi legati all'ultimo decennio di validità.

La ricorrente ritiene quindi che ciò lasciasse chiaramente intendere che per l'ultimo decennio di validità dei BPF in questione rimanevano valide tra le parti le condizioni economiche prestampate sui titoli, rilevando specificamente che su tre dei BPF in questione (nn. [***1.952], [***1.953] e [***027]) non era infatti modificata la dicitura relativa all'importo in lire riconosciuto al beneficiario dei BPF per l'ultimo decennio di validità.

Ciò posto, la ricorrente allega altresì che in data 20.02.2017 ha chiesto alla resistente copia di un proprio BPF n. [***289], serie "Q", del valore di Lire 1.000.000, sottoscritto in data 7.11.1986, in quanto andato nel frattempo smarrito. A fronte di tale richiesta la resistente non avrebbe però fornito copia conforme all'originale del BPF in questione, bensì di un BPF recante il diverso n. [***3151] ed emesso su diverso modulo, ma qualificato dalla stessa resistente quale copia conforme dello smarrito BPF n. [***1.289].

Nella propria qualità di erede legittima, la ricorrente, tra l'anno 2017 e l'anno 2021, ha richiesto il rimborso dei BPF in questione, con riserva di verifica degli importi liquidati. In particolare, in data 14.11.2017 sarebbero stati riscossi i BPF n. [***1.953] e n. [***1.952], per l'importo di Euro 6.660,20, nonché il BPF n. [***3151], per l'importo di Euro 6.433,00. Al riguardo la ricorrente rileva che anche nella ricevuta di rimborso non era indicato il BPF smarrito n. [***1.289] del valore di Lire 1.000.000 (e asseritamente mai riscosso), bensì il diverso BPF n. [***3151], con data emissione 7.11.1986, serie "Q", e un valore di Lire 516. In data 12.02.2021 è stato invece rimborsato l'ultimo BPF n. [***027] per l'importo di Euro 28.871,47.

Al riguardo la ricorrente lamenta tuttavia che gli importi ricevuti in sede di rimborso dei BPF nn. [***1.952], [***1.953] e [***027] sarebbero invero inferiori a quelli che la stessa ritiene che le sarebbero stati invece correttamente dovuti a seguito dell'applicazione dei diversi (e peggiori) rendimenti di cui al timbro modificativo successivamente apposto sul retro dei BPF stessi, solo con riguardo ai primi venti anni di validità dei BPF, ma con l'ulteriore applicazione anche dei rendimenti stampati ab origine sui titoli cartacei, con riguardo agli ultimi dieci anni di validità dei BPF.

Adduce in particolare la ricorrente che le indicazioni contenute nei BPF in questione hanno indotto la stessa ad un legittimo affidamento sulla validità e sull'applicazione di un tasso di interesse maggiore di quello ritenuto applicabile dalla resistente, e tale affidamento merita di essere tutelato.

Ritiene infatti la ricorrente che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui BPF in esame deve essere risolta dando prevalenza alle seconde, e la mera apposizione di un timbro che modifichi la serie non può quindi superare il contenuto proprio dei titoli come emessi. Al riguardo la ricorrente allega che la resistente non avrebbe diligentemente osservato gli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge per l'efficace modifica del rendimento dei BPF in questione e che, a causa dell'apposizione sul retro dei BPF di stampigliature illeggibili o non univoche (in particolare con riguardo al BPF n. [***027] erano presenti due timbri modificativi indicanti due serie differenti), l'eterointegrazione delle condizioni di rendimento non potrebbe avere validamente luogo.



Conclude pertanto la ricorrente chiedendo in via principale di accertare e dichiarare la responsabilità della resistente a) per la palese illeggibilità, irregolarità, invalidità del timbro modificativo apposto successivamente sui BPF in esame e quindi condannare la stessa al versamento a favore della ricorrente dell'importo legato ai tre BPF nn. [***1.952], [***1.953] e [***027] sulla base delle tabelle poste a tergo degli stessi per l'intero trentennio di loro validità, per un importo lordo complessivo pari ad Euro 69.350,16; b) per i motivi in fatto ed in diritto sopra rappresentati e di conseguenza condannare la stessa al versamento a favore della ricorrente dell'importo legato al BPF n. [***1.289], prendendo come riferimento un buono di analogo valore senza alcun timbro modificativo che andava a modificare gli interessi applicati; c) in merito alla mancata produzione documentale, e di conseguenza condannare/obbligare la stessa a produrre le copie conformi, fronte /retro, a colori, dei BPF nn.[***1.289], [***1952] e [***1953]; d) in merito alla mancata produzione documentale, e di conseguenza condannare la stessa al pagamento delle spese legali pari ad euro 870,00 o nella misura minore o maggiore ritenuta giusta ed equa, anche a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale patito.

In via secondaria e subordinata la ricorrente chiede di accertare e dichiarare la responsabilità della resistente: a) per la palese illeggibilità, irregolarità, invalidità del timbro modificativo apposto successivamente e di conseguenza condannare la stessa al versamento a favore della ricorrente dell'importo lordo legato ai tre BPF nn. [***1.952], [***1.953] e [***027] sulla base delle tabelle poste a tergo degli stessi esclusivamente all'ultimo decennio di validità dei titoli stessi, per l'importo di Euro 47.694,06 lordi, non oggetto di modifica tramite timbro apposto successivamente a tutt'oggi illegittimamente trattenuti dalla resistente; b) per i motivi in fatto ed in diritto sopra rappresentati e di conseguenza condannare la stessa al versamento a favore della ricorrente dell'importo lordo al BPF n. [***1.289], pari alla differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto essere versato, considerando come validi i tassi d'interesse della serie "P", prendendo come riferimento un buono di analogo valore ed emesso nello stesso periodo sull'ultimo decennio di validità.

In ogni caso la ricorrente chiede altresì la condanna della resistente al pagamento della somma di Euro 20,00 versata dalla ricorrente per il ricorso presentato a questo Arbitro.

2) Con controdeduzioni del 2.5.2022 la resistente, nel rilevare che la disciplina dei BPF, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* di questo Arbitro in relazione alla presente controversia, in quanto concernente vizi genetici del negozio di emissione, ovvero condotte poste in essere prima del 1° gennaio 2009 e "i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione nel 1986, 1987 e 1990". Eccepisce inoltre la resistente anche l'incompetenza *ratione materiae* di questo Arbitro in relazione alla presente controversia, in quanto concernente "prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario".

Nel merito la resistente eccepisce sostanzialmente che: a) con i BPF in esame appartengono alla serie di emissione "Q" istituita con decreto ministeriale del 13 giugno 1986, i quali sono stati tuttavia emessi su un modulo cartaceo appartenente alla precedente serie "P", sul quale è stati apposti però timbri recanti l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti della serie "Q" applicabili fino al 20° anno (e/o le nuove modalità di capitalizzazione) - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale



calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente; b) la resistente ha pertanto offerto al ricorrente “esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986”, riconoscendo “l’importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull’importo maturato al termine del 20° anno”.

Al riguardo la resistente obietta quindi che la ricorrente chieda invece che le siano corrisposti, per il primo ventennio, i rendimenti previsti per la serie “Q” e, per l’ultimo decennio, gli interessi previsti per la precedente serie “P”;

Ciò posto a conferma della correttezza e legittimità del proprio operato la resistente richiama giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie ragioni (da ultimo e tra le altre Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 10/02/2022 n. 4384) e la nota del Ministero dell’Economia, prot. DT 12768 del 15 febbraio 2018.

Eccepisce inoltre la resistente che la ricorrente era stata edotta circa la serie di effettiva appartenenza del BPF e dei corrispondenti rendimenti, sin dalla emissione dei titoli, stante il rispetto dalla parte della resistente della disciplina di legge sulla timbratura e stante la pubblicazione del DM 1986 in G.U.R.I., la quale avrebbe assolto alla funzione di trasparenza, non essendo in vigore all’epoca dei fatti la normativa della trasparenza contrattuale.

Rileva infine la resistente che i BFP “sono assimilabili ai titoli del debito pubblico (così, Corte Costituzionale 18 settembre 1995, n. 508), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio dello Stato; pertanto, anche le scelte adottate nel tempo in tema di *ius variandi* e di connessa variazione degli interessi riconosciuti ai sottoscrittori rispondono al perseguimento di un interesse generale di programmazione economica che, in ogni caso, non può essere visto come una scelta effettuata a danno del risparmiatore, visti, nel caso di specie, i “cospicui benefici” assicurati dalla sottoscrizione dei BFP e materialmente percepiti”.

Conclude pertanto la resistente eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all’ambito di competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, e l’irricevibilità dello stesso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009, e chiedendone altresì il rigetto nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.

3) Con repliche del 12.5.2022, la ricorrente ribadisce essenzialmente tutto quanto già rappresentato nel ricorso e obietta che la resistente non ha prodotto in atti copia dei fogli informativi sottoscritti dai titolari dei BPF alla data di emissione degli stessi, né fornito prova dell’avvenuta affissione nei propri locali aperti al pubblico di idonea comunicazione di variazione dei rendimenti dei BPF in esame.

La ricorrente contesta altresì che la mancata produzione delle copie dei BPF richieste dimostrerebbe l’assoluta carenza di trasparenza e correttezza della resistente e quindi confermerebbe quanto rappresentato in sede di ricorso, di cui insiste pertanto per l’accoglimento.

DIRITTO

1) La controversia oggetto del presente ricorso riguarda essenzialmente la corretta determinazione dei rendimenti da applicare in sede di rimborso dei BPF in esame, appartenenti alla serie “Q/P”, sul cui retro è stato apposto un timbro modificativo di parte



dei redimenti indicati *ab origine* del relativo supporto cartaceo di emissione, in quanto emessi (ri)utilizzando il modulo cartaceo della precedente serie “P”.

2) Al riguardo, il Collegio ritiene innanzitutto che sussista la competenza temporale e per materia di questo Arbitro. L'eccezione della resistente sulla presunta incompetenza temporale non merita infatti accoglimento considerato che trova anche in questo caso applicazione il criterio secondo cui in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente all'1.1.2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo nel caso all'eccezione di incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti gli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora, in quest'ultimo caso, la competenza di questo Arbitro (cfr. ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014). Nel caso di specie, la controversia non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei BPF in esame, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi al fine del calcolo dei rendimenti dei BPF stessi all'atto della loro richiesta di rimborso, ferma la non controversa validità dei titoli medesimi.

3) Circa il limite della competenza temporale di questo Arbitro, il principio di diritto da ultimo formulato è inoltre che per le domande di accertamento dell'esigibilità di diritti di credito non rileva, a tal fine, la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato (in tal senso cfr. ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 4656/2022).

4) In considerazione di quanto sopra il Collegio ritiene che la competenza temporale di questo Arbitro non può pertanto essere negata.

5) Anche la formulata eccezione d'incompetenza per materia di questo Arbitro deve essere respinta in conformità agli ormai noti principi di diritto elaborati in materia di BPF dal Collegio di Coordinamento di questo stesso Arbitro (in senso conforme cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 2294/2021). E' stato infatti al riguardo chiarito che «[r]accordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento» (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013).

6) Ciò premesso, quanto al merito della controversia, il Collegio ha presente innanzitutto che, benché la ricorrente formuli le proprie domande con riguardo a 3 BPF individuati dai nn. [***1.952], [***1.953], [***027] e al BPF smarrito recante n. [***1.289] (quest'ultimo asseritamente sostituito dal BPF n. [***3151]), tuttavia col reclamo alla resistente in data 20.12.2021 la ricorrente ha avanzato domanda di rimborso solamente



delle somme spettanti in base ai rendimenti indicati sul retro dei BPF individuati coi nn. [***1.952], [***1.953] e [***027], senza riferimento quindi anche al suddetto BPF n. [***3151].

7) Risulta quindi una parziale divergenza *in parte qua* tra il reclamo e il ricorso, ciò in contrasto quindi, per questo specifico aspetto, con le vigenti “Disposizioni Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” ai sensi delle quali (cfr. Sez. VI, par. 1) “[i]l ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo”, come altresì ribadito nel consolidato orientamento dei Collegi (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017). Ne risulta che le domande formulate col ricorso relativamente al BPF smarrito n. [***289] risultano per tale ragione inammissibili.

8) Al riguardo il Collegio rileva, ad ogni buon conto, che per altro verso il BPF n. [***3151], che asseritamente sostituirebbe il BPF smarrito n. [***1.289], risulta emesso su modulo diverso da quello del BPF originale, pertanto risulta così anche impedita al Collegio la possibilità di valutare le domande della ricorrente in relazione a tale BPF smarrito, non essendo tra l’altro possibile verificare in sede istruttoria, ad esempio, la coerenza dell’importo effettivamente rimborsato alla ricorrente in relazione a tale BPF n. [***3151] con quanto teoricamente dovuto in base alle condizioni riportate sul titolo cartaceo originario del BPF n. [***1.289] andato smarrito. Ciò posto, dagli elementi disponibili risulta che i beneficiari di tale BPF n. [***3151] sono gli stessi degli altri BPF qui in esame, il BPF riporta l’indicazione della serie “Q” e la data di emissione risale al 7.11.1986, quando risultava in effetti in collocamento la serie “Q”, l’importo rimborsato il 14.11.2017 per tale BPF è ammontato a Euro 6.433,00, un importo questo coincidente con quello risultante dall’utilizzo del simulatore di calcolo disponibile sul sito Internet dell’emittente del BPF.

9) Per quanto riguarda invece gli alti tre BPF indentificati dai nn. [***1.952], [***1.953] e [***027] appartenenti alla serie “Q”, ma emessi su moduli cartacei di BPF di serie precedenti mediante apposizione però di timbrature modificative della serie di appartenenza (modificata in serie “Q/P”) e dei pertinenti rendimenti riconosciuti per il primo ventennio di validità, il Collegio ritiene di dover applicare anche al caso in esame l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, e di recente confermato anche dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con decisione n. 6142 del 3 aprile 2020, di tutela dell’affidamento del cliente nell’interpretazione delle risultanze testuali dei BPF, da cui discende la doverosa applicazione dei tassi stampigliati *ab origine* sui BPF in esame per l’ultimo decennio di validità dei BPF medesimi.

10) Il Collegio ha presente in particolare il principio di diritto, statuito con la pronuncia n. 13979/2007 delle SS.UU. della Suprema Corte, della prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo dei BPF, sottolineando che la “discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”. La funzione stessa dei BPF, destinati a essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un’interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all’amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979).



- 11) Vero è che questo Collegio non ignora al contempo il diverso avviso che si potrebbe ricavare dai recenti arresti giurisprudenziali resi in materia dalla 1^a Sez. Civile della Suprema Corte di cassazione con le ordinanze “gemelle” del 2022, nn. 4748, 4751 e 4763.
- 12) Ciò posto si ritiene che residuino tuttavia, nell’ambito degli snodi motivazionali divisati dal Supremo Collegio, talune non irrilevanti perplessità che impingono nella natura di titoli di legittimazione dei BPF la quale – pur escludendo che agli stessi possano applicarsi i principi d’incorporazione e di letteralità completa propri dei titoli di credito – determina in ogni caso che “*il vincolo contrattuale tra emittente e investitore*” nei BPF “*si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti*” (cfr. Cass., SS.UU., n. 13979/2007). Circostanza questa espressamente prevista, financo dal particolare “statuto speciale” che disciplina i titoli della specie, dall’art. 5 del D.M. del 13 giugno 1986, nella parte in cui prescrive, riguardo ai buoni della precedente serie “P”, l’apposizione di due timbri modificativi, dei quali – per quanto qui rileva – il secondo “*sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*” che, con riguardo ai titoli oggetto del ricorso, risulta apposto non in conformità della stessa norma speciale. Né può omettersi di considerare che l’apposizione (sul retro dei BPF) di un timbro incompleto, di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura dei redimenti presente *ab origine*, ovvero malamente apposto, costituiscono elementi sintomatici di una rilevante trascuratezza, idonea a integrare un grave difetto di diligenza che, in ragione della natura professionale dell’attività svolta dal collocatore dei BPF in parola, va valutata a norma del grado di diligenza prescritto dal 2° comma dell’art. 1176 c.c..
- 13) Proprio a questo proposito deve rilevarsi che le conclusioni cui perviene il Supremo Collegio nelle succitate ordinanze “gemelle” del 2022 appaiono non essere in linea con quella che è la *ratio* della norma, così come voluta dal legislatore (il riferimento è al già richiamato art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986). Infatti, l’aver imposto l’apposizione di un duplice timbro, sul fronte e sul retro dei BPF da modificare, affinché questi potessero essere “trasformati” in BPF appartenenti alla diversa serie “Q/P” evidenzia chiaramente l’intenzione del legislatore di rendere immediatamente e agevolmente noto al risparmiatore l’avvenuta variazione della serie dei BPF in questione, nonché dei tassi d’interesse e quindi dei rendimenti previsti per i buoni stessi.
- 14) Da ciò consegue che, anche nel caso in esame, l’aver apposto un timbro aggiuntivo sul retro dei tre BPF individuati dai nn. [***1.952], [***1.953] e [***027] riferito unicamente ai primi vent’anni di relativa durata, per BPF aventi invece durata complessiva trentennale, oltre la quale cessano di essere fruttiferi, costituisce non solo un comportamento contrario a diligenza, come già più sopra sottolineato, ma anche un grave errore, in quanto idoneo a ingenerare un falso affidamento su chi quei BPF acquistava e sottoscriveva per un trentennio.
- 15) Bene avrebbe fatto, e potuto fare, parte resistente ad apporre correttamente un timbro aggiuntivo e modificativo dei rendimenti riferito all’intera durata trentennale dei BPF in questione, mentre l’aver apposto un timbro modificativo dei rendimenti riferito ai soli primi vent’anni di durata dei BPF medesimi non può che avere legittimamente generato una situazione “ingannevole” agli occhi di un risparmiatore medio.
- 16) Tutto ciò non può risolversi imponendo a quest’ultimo di far riferimento alla normativa di legge – ritenendola prevalente rispetto al tenore letterale del BPF e delle successive modifiche ivi apportate tramite timbrature sui relativi titoli cartacei – dal momento che la *ratio* che imponeva l’apposizione del timbro sui BPF era proprio quella di rendere immediatamente evidente ai risparmiatori l’avvenuta variazione del saggio d’interesse.



17) Per altro verso, vale rilevare che se le norme speciali sull'emissione dei BPF in questione hanno prescritto l'apposizione sui titoli cartacei d'indicazioni modificatrici della serie di loro appartenenza e dei relativi rendimenti, tramite appunto le suddette timbrature, ciò implica che in questo caso queste erano le modalità prescritte per l'efficacia di tali modifiche, con esclusione di altri metodi di variazione o eterointegrazione delle condizioni riportate sui BPF, o comunque ingenerando nei sottoscrittori la del tutto legittima aspettativa che così fosse.

18) Da ultimo, l'argomento in base al quale la valutazione complessiva della tutela del risparmio ex art. 47 Cost. dovrebbe (nel bilanciamento degli interessi pubblici relativi al caso di specie) scontare i "cospicui benefici" assicurati ai sottoscrittori dei BPF (dalla garanzia statale al trattamento fiscale; dalla esenzione di commissioni e oneri alla parziale inesquestrabilità e impignorabilità *et similia*) in un mercato concorrenziale rileva, ad avviso del Collegio, dal punto di vista della maggiore appetibilità di titoli della specie rispetto a quelli collocati da altri emittenti che sollecitano il pubblico risparmio, non certo ai fini di assicurare all'emittente (e al distributore) di questi titoli un regime privilegiato per il tramite della (parziale) sottrazione alla disciplina e ai principi di diritto comune che regolano questa materia.

19) Vale altresì in merito incidentalmente rilevare che anche laddove si volesse ipotizzare che i BPF in esame riconoscessero "cospicui benefici" ai relativi sottoscrittori, ancora più incompatibile con la tutela del risparmio ex art. 47 Cost. risulterebbe la pretesa di modificare *in pejus* e retroattivamente proprio quei "benefici" che avrebbero indotto gli investitori a preferire, in tale ipotesi, l'investimento in BPF rispetto ad altre scelte finanziarie.

20) Non escludendo peraltro la reviviscenza, segnatamente nella giurisprudenza di merito, di orientamenti di segno opposto, questo Collegio ritiene quindi opportuno – per lo meno *medio tempore* – prudenzialmente confermare i suoi consolidati orientamenti sulla questione sottoposta col ricorso in esame.

21) Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie emerge che parte resistente, considerato il disposto del suddetto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare dei tre BPF in esame le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento della serie "Q/P", mancando nel timbro apposto sui BPF in questione la parte relativa al diverso rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, ingenerando così nel sottoscrittore dei BPF stessi l'affidamento - del tutto legittimo, ragionevole e meritevole di tutela - in ordine al voluto non mutamento dei rendimenti originariamente stampigliati sul retro dei titoli medesimi in relazione al periodo successivo al 20° anno dall'emissione e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di relativa emissione.

22) In base alle considerazioni sopra illustrate, il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso nei termini e per le motivazioni sopra esposte e accerta il diritto della ricorrente, con riferimento ai tre BPF individuati coi nn. [***1.952], [***1.953] e [***027] oggetto della controversia in esame, alla liquidazione degli rendimenti secondo le condizioni stampate originariamente sul retro dei rispettivi documenti cartacei per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di relativa emissione, che la resistente dovrà pertanto corrispondere alla ricorrente qualora non vi abbia già provveduto e nei limiti della domanda; ciò fermo restando che i rendimenti fino alla scadenza del 20° anno dall'emissione dei BPF in questione sono invece quelli della serie "Q/P", quali indicati dall'apposito timbro aggiuntivo apposto pure sul retro del BPF in esame.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

23) Quanto alla domanda della ricorrente di ottenere copia conforme “a colori” dei BPF n. [***1.952], [***1.953] e [***1.289], il Collegio rileva che, come affermato dalla stessa ricorrente, la resistente ha in realtà prodotto le copie dei BPF n. [***1.952] e [***1.953] agli atti del ricorso e che per il BPF n. [***1.289] emesso il 7.11.1986 e poi smarrito risulta invece che questo sia stato “sostituito” dal BPF recante n. [***3151] pure prodotto in copia e incassato dalla cliente in data 14.11.2017.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli nn. **0027, **1952 e **1953 per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato. Dichiara inammissibile la domanda relativa al titolo n. **1289. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCO MARINARO